



VISTO

-3 LUG. 2018

REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

AL GIUDICE PER I RIMEDI STRAORDINARI

Chiar.mo Prof. Ferdinando Treggiari

Istanza di astensione nella causa civile n. 482 dell'anno 2013

Con la presente richiedo di sollevarmi dalla trattazione della causa civile n. 482 dell'anno 2013, promossa da Marco Severini contro Ecc.ma Camera - originariamente assegnata al Commissario della legge, dott. Gilberto Felici, successivamente assegnata a questo giudice con disposizione del M.D. in data 02 gennaio 2014, prot. n. 1 MD/PV/14 - per le ragioni che seguono, già condivise con il Magistrato Dirigente sia attraverso nota scritta allo stesso indirizzata, sia a seguito di colloquio con lo stesso intrattenuto, avente ad oggetto i fatti di cui alla nota medesima e le relative, condivise valutazioni e determinazioni conseguenti.

Avverto l'obbligo di rappresentare come la serenità di giudizio rispetto alla causa in oggetto risulti totalmente pregiudicata da un grave fatto occorso in data 14 maggio u.s, che qui di seguito descrivo.

Si è infatti recato nel mio ufficio il sig. Severini il quale ha esordito dicendo "lei sa perché sono qui". Alla mia ovvia risposta che non ne avevo idea, ha precisato di essere venuto poiché attore in una causa civile di risarcimento danni dallo stesso intentata contro la Ecc.ma Camera, attualmente in *pro servato* presso il mio ufficio, e dunque in attesa di sentenza. Alla sua successiva richiesta di conoscere i tempi entro cui avrei emesso tale pronuncia, ho risposto che stavo procedendo ad emettere sentenze rispetto ai fascicoli irrotolati secondo un criterio composito, dovendo tener conto sia dell'ordine cronologico, che di eventuali diverse obiettive ragioni di urgenza, e che dunque, in applicazione di tali criteri (già concordati con il Magistrato Dirigente) avrei proceduto, nei tempi necessari, ad emettere anche la pronuncia oggetto della sua richiesta.

Il sig. Severini ha allora aggiunto "si, sono informato che ora sta facendo sentenze", destando in me un certo stupore, non comprendendo né la ragione né le modalità per cui egli conoscesse l'attuale stato del mio lavoro giudiziario. Mi sono dunque recata al computer, salutando l'interlocutore a chiusura dell'incontro, quando il sig. Severini ha ripreso il tema,

N. 1977/1



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

sottolineando la sua personale necessità ed urgenza di ricevere la somma fatta oggetto di richiesta risarcitoria in quel procedimento, attesa la sua volontà di lasciare il Paese e trasferirsi in montagna, dove aveva intenzione di acquistare un immobile. Ho allora sottolineato la inopportunità di richiamare il merito della causa, nonché le sue personali aspettative in ordine al relativo esito, ribadendo che nel tempo debito avrei proceduto ad esaminare il fascicolo e ad emettere sentenza secondo diritto. Il sig. Severini ha allora proseguito - “guardi che io non sono venuto a fare pressioni di nessun genere, sto solo chiedendo quando farà la sentenza, e comunque io sono stato disponibile nei suoi confronti, si ricorderà bene quando”. Ho prontamente replicato che non avevo idea a che cosa si riferisse e il sig. Severini ha precisato riferirsi alla volta in cui aveva “ritirato” la causa per responsabilità civile intentata nei miei confronti nel procedimento c.d. “Exit”. Ho ribattuto che la sua rinuncia a quella azione, (singolarmente) depositata in atti proprio nel giorno stesso in cui (dopo anni di vacanza del ruolo) il giudice competente aveva prestato giuramento e dunque il procedimento avrebbe avuto il suo corso, aveva arrecato alla sottoscritta grave pregiudizio, impedendo l'accertamento della verità dei fatti e dunque della insussistenza di alcuna responsabilità da parte mia.

(Preciso, per completezza informativa, che la suddetta azione di responsabilità era stata da Severini promossa il 23 ottobre 2013, lamentando egli supposti danni arrecatigli da un mio provvedimento di archiviazione (*sic*) - peraltro dallo stesso mai impugnato - nell'ambito di un procedimento penale sul cd. caso “Exit”, provvedimento nel quale davo conto di aver individuato lo stesso Severini come effettivo autore della condotta oggetto di denuncia, ma rispetto alla quale escludevo l'integrazione del reato ipotizzato per difetto di altro elemento costitutivo della fattispecie penale.

Tale azione di responsabilità - mai incardinata innanzi al Giudice competente, difettando ad allora la relativa nomina - era stata dallo stesso attore Severini fatta oggetto di rinuncia (solo) il 27 maggio 2015, in coincidenza con la presa di servizio del giudice competente. Tale condotta ha evidentemente arrecato grave pregiudizio alla sottoscritta, sia per essere stata (per quanto io ritengo) ingiustamente convenuta per un'azione di danni, sia a seguito della pubblicazione, da parte dello stesso Severini, della notizia relativa alla promozione di questa



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

azione di responsabilità e di una successiva serie di “articoli” su questo tema, protrattasi per anni, contenenti affermazioni dello stesso Severini gravemente offensive della mia dignità professionale e personale, sia infine (irrimediabilmente) a causa della rinuncia suddetta, con la quale l'attore Severini ha precluso il necessario accertamento giudiziale sulla verità dei fatti e sulla lamentata responsabilità, accertamento cui la sottoscritta aveva pieno diritto ed interesse).

Il sig. Severini ha allora replicato che la rinuncia all'azione di responsabilità intentata nei miei confronti gli era “stata richiesta”. Ho ribattuto che io non avevo mai chiesto nulla del genere a nessuno, e il sig. Severini ha confermato, precisando tuttavia: “mi è stata richiesta, non da Lei, ma dalla Pierfelici”. Costernata, ho puntualizzato “se ciò avvenuto, è stato senza il mio consenso, anzi contro la mia volontà, e contro il mio interesse all'accertamento giudiziale della verità dei fatti, e con conseguente grave danno per me, da me già allora lamentato alla stessa dott.ssa Pierfelici”. Il sig. Severini, aggravando l'insidiosità della comunicazione, ha ulteriormente replicato “questo è ciò che dice Lei. Ma a me risulta diversamente. A me la Pierfelici ha detto che eravate d'accordo di chiedermi di ritirare quell'azione di responsabilità, e io l'ho fatto. Io sono stato disponibile con Lei”. Ha poi aggiunto che non era comunque venuto lì in quel momento per farmi “alcuna pressione né fare polemica”, ma solo per chiedermi la sentenza.

Ho ribattuto che quanto affermato costituiva una grave falsità, poiché mai io avevo concordato con l'allora M.D. Pierfelici una simile richiesta, e che anzi allora, appena appreso della già intervenuta rinuncia all'azione, avevo alla stessa Pierfelici immediatamente manifestato il mio totale disappunto, nonché palesato il grave, ulteriore pregiudizio che ritenevo di aver con ciò subito; avevo altresì richiesto alla stessa se vi fosse una qualche possibilità procedurale affinché io potessi riattivare l'accertamento giudiziale che mi era stato così impedito. soluzione che la dott.ssa Pierfelici aveva recisamente escluso.

Visibilmente turbata, ho invitato il sig. Severini a lasciare il mio ufficio, cosa che è avvenuta.

Premesso ciò in fatto, ritengo doveroso rilevare come la falsità dei fatti rappresentati dal sig. Severini rispetto a miei presunti accordi con l'allora M.D. volti a chiedere allo stesso di



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

rinunciare all'azione di responsabilità, unitamente alla convinzione manifestata dallo stesso di essere stato "disponibile" nei miei confronti procedendo alla suddetta rinuncia ed al fatto che lo stesso Severini abbia dato per assodata l'emissione da parte mia di una tempestiva sentenza a lui favorevole (tanto che con "quei soldi" - il preteso risarcimento - egli avrebbe potuto "lasciare il Paese e cambiare vita"), rievocando nel contempo un supposto (ma come detto inesistente) "favore" riservatomi in passato, abbiano arrecato alla sottoscritta un grave turbamento, tale da compromettere la serenità di giudizio nel procedimento *de quo*.

Tali circostanze, peraltro, evidentemente pregiudicano altresì ogni apparenza di imparzialità del mio giudizio, attesa appunto la convinzione (per quanto errata) della parte attrice Severini di vantare nei confronti del sottoscritto Giudice un "credito", per effetto di un "favore" da me allora richiestogli, per intermediazione dell'allora Magistrato Dirigente, e dallo stesso asseritamente accordatomi.

Serenità ed (apparenza di) imparzialità di giudizio risultano ulteriormente pregiudicate in ragione del fatto che, sulle circostanze relative alla suddetta rinuncia da parte di Severini all'azione intentata contro di me, ed agli eventuali accordi in tal senso presi - contro la mia volontà e in danno della mia dignità professionale e personale - dall'allora M.D. dott.ssa Pierfelici con Severini stesso, sono in procinto di rendere testimonianza nell'ambito del pendente procedimento penale, aperto su denuncia sporta dalla stessa dott.ssa Pierfelici a seguito della intervenuta revoca del suo incarico di M.D. da parte del Consiglio Giudiziario Plenario (del quale sono membro).

La (consapevolezza della) inesistenza - e dunque (del)la falsa rappresentazione - di miei supposti accordi con l'allora M.D. Pierfelici e del conseguente supposto favore accordatomi dal sig. Severini, ora in attesa della sentenza oggetto del suo sollecito, non è sufficiente a rasserenarmi, e mi vedo dunque costretta a denunciare tale pregiudicata serenità di giudizio.

Inoltre, tale falsa ricostruzione rende necessario un accertamento giudiziale della verità dei fatti medesimi - cui sarà appunto funzionale anche la testimonianza che sono chiamata a rendere nell'ambito del procedimento penale pendente sopra richiamato - ed una successiva eventuale promozione di azioni a tutela della mia dignità professionale e personale: la falsa affermazione di un mio consenso a "trattare" con il sig. Severini la sua rinuncia all'azione di



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

responsabilità è stata infatti dallo stesso attribuita alla dott.ssa Pierfelici la quale, all'epoca dei fatti, rivestiva il ruolo di Magistrato Dirigente. L'autorevolezza di tale ruolo rende viepiù necessarie, per il sottoscritto giudice, iniziative volte all'accertamento della verità dei fatti ed alla conseguente tutela del prestigio personale e della funzione che rivesto. La necessità di approntare iniziative individuali, peraltro, non deve neppure risolversi a detrimento dell'immagine di imparzialità che ciascun giudice è tenuto a garantire.

L'insieme delle circostanze rappresentate obiettivamente integra gravi ragioni di opportunità tali da imporre la mia astensione dalla causa civile in oggetto.

Il tempo di riflessione che questo giudice ha prudentemente inteso prendere, onde scongiurare il rischio di determinazioni non sufficientemente ponderate ed eventualmente sospinte dal forte turbamento avvertito nell'immediatezza dei fatti, ha peraltro confermato sia la definitiva compromissione della serenità di giudizio nella causa in oggetto, sia la conseguente sussistenza delle suddette oggettive ragioni di opportunità.

Per le ragioni che precedono, già condivise con e dal Magistrato Dirigente;

in applicazione dell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003, n. 145, come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 16 settembre 2011, n. 2 e dell'articolo 2 della Legge 16 settembre 2011, n. 139; il sottoscritto Giudice

chiede

di essere sollevato dalla trattazione della causa civile n. 482 dell'anno 2013;

indica

come prova delle ragioni di astensione: comunicazione trasmessa il 21 maggio 2018 al Magistrato Dirigente; copia dei citati "articoli" pubblicati a firma Marco Severini su Giornale.sm, contenenti affermazioni gravemente lesive del mio onore e del mio prestigio personale e professionale; decreto di archiviazione reso nell'ambito del procedimento penale n. 7017RNR/2010, relativo al c.d. "Caso EXIT"; sentenza del Collegio Garante di rigetto istanza di ricasazione nell'ambito del procedimento penale n. 722/RNR/12.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

Precisa che, nel più rigoroso ossequio al segreto istruttorio da cui risultano *ex lege* coperti gli atti del pendente procedimento penale sopra citato, il relativo decreto di citazione testimoniale della sottoscritta, con allegato richiamo del giudice inquirente (anche) ai presunti accordi intervenuti fra l'allora M.D. ed il sig. Severini in ordine alla citata rinuncia all'azione di responsabilità, non risulta allegato alla presente, restando tuttavia a disposizione di codesto Giudice per i rimedi straordinari;

deposita

comunicazione trasmessa il 21 maggio 2018 al Magistrato Dirigente sui fatti esposti;
copia dei citati "articoli" pubblicati su *Giornale.sm* a firma Marco Severini;
decreto di archiviazione reso nell'ambito del procedimento penale n. 701/RNR/2010, relativo al c.d. "Caso EXIT";
copia sentenza del Collegio Garante di rigetto istanza di ricusazione nell'ambito del procedimento penale n. 722/RNR/12.

dispone

- che la presente istanza sia notificata a Marco Severini, al domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Achille Campagna; all'Ecc.ma Camera, al domicilio eletto presso l'Avvocatura dello Stato) e ad Assicurazioni Generali S.p.a., al domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Matteo Lonfernini.
- che la presente istanza, unitamente agli allegati, sia trasmessa al Giudice per i Rimedi Straordinari, una volta eseguite le suddette notificazioni.

manda

alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

San Marino, 28 giugno 2018.

Per copia conforme di n. 1 fogli
San Marino, - 3 LUG. 2018
IL CANCELLIERE



Il Commissario della Legge

- Prof. Laura di Bonafant

Cronologico n° 12761, Causa Civile 482/2013,
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario dichiaro di notificare a: MARCO SEVERINI
domiciliato presso Avv. Campagna Achille in data odierna copia di quanto sopra
indicato mediante consegna fattane :

a) a mani proprie presso

b) a mani proprie di

presso

~~c)~~ a mani di *De Luigi Suis Adelina impiegata ora 12:00*

tale qualificatosi presso *SKL*

il quale mi dichiara di essere incaricato a ricevere l'atto e di curarne la consegna

d) altro

San Marino, **03 LUG 2018**



[Signature]
l'Ufficiale Giudiziario